



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 564.114701/2025

Determinazione n. 521 del 02/03/2026

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID28 - INT 497 - SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CUP I61B21000310004 - CIG 9542666918 - AUTORIZZAZIONE ALL' ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2826 DEL 31.10.2025 PER OPERE DA MARMISTA IN FAVORE DELLA DITTA FIORINI MAURIZIO STEFANO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

-è stata definita ed elaborata dall'Amministrazione comunale una proposta complessiva di riqualificazione dei quartieri di Borgochiesanuova e Due Pini descritta nella relazione generale di progetto (in atti in P.G. 95792/2020) in collaborazione con molteplici soggetti e in particolare:

- Fondazione Housing Milano, per gli aspetti di mixité sociale e diversificazione dell'offerta abitativa;
- Aler Mantova, per la definizione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia abitativa e degli spazi aperti o pubblici a servizio;
- Università di Brescia, per gli aspetti di innovazione e smart city;
- Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena per i temi di efficientamento e le comunità energetiche;

-è stato candidato il programma denominato **"Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova"** del Comune di Mantova, Ente capofila, in collaborazione con associazioni e partenariato con soggetti al bando del decreto interministeriale n. 395 del 16/09/2020 per l'Attuazione del "Programma Innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

PRECISATO che:

-al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città, il Comune di Mantova vuole promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati per questo scopo, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi alle abitazioni e creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale azioni, per altro, già intraprese in quartieri comunali, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici, volontà espressa dal Comune di Mantova con D.G.C. n. 299 del 23/12/2020;

-si ritiene che la costruzione di una nuova scuola primaria nel quartiere di Borgochiesanuova sul lotto di proprietà di Via Rinaldo Mantovano, possa concorrere al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto;

- con D.G.C. n. 65 del 12.03.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica della *nuova scuola primaria* sita in via Rinaldo Mantovano a Mantova con un quadro economico complessivo di euro 9.500.000,00 di cui Euro 7.078.987,00 per lavori ed Euro 2.421.013,00 per somme a disposizione, quale proposta "Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova" preliminare ed il mandato in essa riportato di candidare a bandi nazionali e regionali finalizzati alla rigenerazione urbana;

- con D.G.C. n. 66 del 12.03.2021 il Comune di Mantova ha deliberato l'approvazione della candidatura del progetto "Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova" a valere sulla Fase 1 del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" come dettagliatamente descritto nella relazione generale di presentazione della proposta preliminare;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile firmato in data 07.10.2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;

-conseguentemente all'esito favorevole dell'istruttoria ministeriale, con D.G.C. n. 264 del 10.11.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica relativo alla nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 _ 2023 annualità 2021, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori	Euro 7.078.987,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 2.421.013,00
TOTALE	A)+ B)	Euro 9.500.000,00

-con D.G.C. n°286 del 24/11/2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per il programma "Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova - ID 28, comprensivo anche del contributo a valere sull'opera 'Nuova scuola primaria (ID 497) di euro 9.500.000,00;

- con atto dirigenziale del 09.12.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, il geom. Mauro Coffani ed è stato individuato il gruppo di lavoro ai fini della ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;

-con Determinazione Dirigenziale n°3310 del 17/12/2021, è stata accertata, quale quota di contributo a fondo perduto da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in base al cronoprogramma rimodulato della spesa, euro 3.776.950,00 per il procedimento relativo alla costruzione della *nuova scuola primaria* sita in via Rinaldo Mantovano, con le seguenti annualità di Bilancio ed esigibilità in base al cronoprogramma presentato e agli interventi:

ID	INTERVENTO	CUP	ANNO BILANCIO/ ESIGIBILITA'	IMPORTO
497	Nuova scuola primaria	I61B21000310004	2021 2022 2023	€ 70.000,00 € 370.000,00 € 3.336.950,00

-con Decreto Ministeriale n. 804 del 20.01.2022, è stato assegnato definitivamente il contributo € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;

-con D.G.C. n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;

DATO ATTO che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare precisa che: *"L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano."*

- fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-19 di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo M5C2-20 di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici.

PRESO ATTO che l'opera in questione:

- apporta il contributo programmato di 4303 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

- è associata all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno;

- non contribuisce all'obiettivo climatico e all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

VISTE:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

-la Determinazione Dirigenziale n°629 del 11/03/2022, con cui veniva affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva allo studio Atelier(S) Alfonso Femia srl, Via Interiano, n. 3/11 16124 Genova (GE) – C.F. e P.I.: 01601780990;

- la Determinazione Dirigenziale n. 890 del 31/03/2023 con la quale sono stati aggiudicati al RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 e ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983 l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs 50/201, per l'importo complessivo di Euro 9.433.624,89, di cui Euro 9.030.977,57 per lavori, Euro 262.262,38 per oneri della sicurezza, ed Euro 140.384,94 (al netto di contributi previdenziali) per la progettazione esecutiva, oltre Iva di legge;

-il contratto d'appalto stipulato in data 19/05/2023 tra il Comune di Mantova e RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 e ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, Rep. N. 32331, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 22/05/2023 al n.6088, Serie 1T, relativo all'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016, per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione dell'INTERVENTO NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID28 - INT. 497 - SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO - CUP I61B21000310004 - CIG 9542666918;

CONSIDERATO che:

- in data 28/10/2025 Enpower S.r.l. depositava ricorso per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi ex art. 44 CCII innanzi al Tribunale di Brescia;
- questa situazione ha portato ad un rallentamento delle attività di cantiere da parte della ditta mandante e delle sue ditte subappaltatrici;
- in data 09/12/2025 è stato presentato presso il Tribunale di Brescia, richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione tra Stazione Appaltante e RTI, sulla base dello schema di accordo transattivo redatto e condiviso tra le parti, con il fine poter sbloccare il cantiere e dare ultimazione ai lavori;
- in data 11/12/2025 il Tribunale di Brescia autorizzava la sottoscrizione del sopra richiamato accordo;
- in data 17/12/2025 è stato sottoscritto l'accordo, con il quale Enpower srl esercita il recesso dal RTI, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, co. 19, del d.lgs. 50/2016, che Pavoni dichiara di accettare; conseguentemente Enpower srl e Pavoni SpA si obbligano reciprocamente a presentarsi innanzi al Notaio indicato da Pavoni, per la data dallo stesso individuata, comunque entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, al fine di formalizzare un atto che preveda:
 - 1) il recesso di Enpower srl dal contratto di RTI, con conseguente risoluzione consensuale del RTI medesimo;
 - 2) il subentro di Pavoni, anche ai sensi dell'art. 48, co. 18, del d.lgs. n. 50/2016, nella quota di lavori e di opere dedotti in Contratto di Appalto già di competenza di Enpower srl ai sensi del contratto di RTI, lavori ed opere che saranno conseguentemente ultimati dalla stessa Pavoni;
 - 3) il subentro di Pavoni, quale appaltatore individuale, nella titolarità esclusiva di tutti i rapporti contrattuali con le imprese subappaltatrici;
- in data 19/12/2025 è stato formalizzato dinanzi al notaio quanto sopra elencato, evidenziando che il raggruppamento si riduce ad un unico soggetto e che pertanto la Pavoni SpA proseguirà direttamente e, comunque, per mezzo dei subappaltatori qualificati, tutte le prestazioni residue del contratto d'appalto per poter concludere tutte le opere;

EVIDENZIATO che con Determinazione Dirigenziale n.3558 del 22/12/2025 il Comune di Mantova prendeva atto della nuova costituzione dell'affidatario dei lavori per la realizzazione della "Nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano", ai sensi dell'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, che riduceva il raggruppamento ad un unico soggetto, evidenziando che la Pavoni SpA con sede legale in Vobarno (Bs), avrebbe proseguito direttamente e, comunque, per mezzo dei subappaltatori qualificati, tutte le prestazioni residue del contratto d'appalto;

CONSIDERATO che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è il Geom. Mauro Coffani, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che a seguito di istanza presentata dal Sig. Fabio Pavoni, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A. C.F. e P.I. 01581690987 con sede in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16, capogruppo dell'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, acquisita agli atti del Prot. Com.le con n. 114701/2025, con la Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

quale chiede, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare l'esecuzione di "OPERE DA MARMISTA" nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova "SCUOLA PRIMARIA IN VIA RINALDO MANTOVANO", in favore della ditta FIORINI MAURIZIO STEFANO con sede in Civate Al Piano (BG), (24050), via San Martino n.4/A, C.F. FRNMZS79L21B157C e P.IVA: 02255790988, per l'importo di € 6.000,00, di cui euro 180,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge, a seguito delle verifiche di legge, con Determinazione Dirigenziale n. 2826 del 31.10.2025 è stata rilasciata la relativa autorizzazione;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Fabio Pavoni, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A., acquisita agli atti del Prot. Com.le con n. 24484/2026, volta a chiedere, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione all'estensione dell'importo del subappalto autorizzato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2826/2025, innalzando l'importo da Euro 6.000,00 a Euro 7.600,00, di cui Euro 228,00 per costi per la sicurezza, al netto dell'IVA di legge, per la realizzazione di "OPERE DA MARMISTA";

ACCERTATO che il Sig. Fabio Pavoni, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

ATTESO che l'RTI costituito tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, all'atto dell'offerta di gara, ha indicato nella dichiarazione allegata alla Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "...opere edili, in c.a., opere complementari cat. OG1, opere di finitura cat. OS6, strutture prefabbricate cat. OS13, strutture in legno cat. OS32, impianti OS3/OS28/OS30", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Sig. Fabio Pavoni, legale rappresentante della società PAVONI S.P.A. C.F. e P.I. 01581690987 con sede in Vobarno (BS), Via Don A. Questa n. 16, ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

CONSIDERATO che, in deroga a quanto previsto dall'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento risultante dalle lavorazioni in esame verrà corrisposto da parte dell'Appaltatore a favore della ditta FIORINI MAURIZIO STEFANO con sede in Civate Al Piano (BG), (24050), via San Martino n.4/A, C.F. FRNMZS79L21B157C e P.IVA: 02255790988, come indicato nella dichiarazione resa dall'Appaltatore, conservata agli atti, prot. com.le 114701/2025;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO che:

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta FIORINI MAURIZIO STEFANO con sede in Civate Al Piano (BG), in particolare in ordine a: regolarità contributiva INPS/INAIL/CNCE (DURC in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, assenza di situazioni di liquidazione giudiziale, regolarità fiscale, ottemperanza L.68/99, documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;
- il Responsabile del Procedimento, Geom. Mauro Coffani, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

PRESO ATTO che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

PRECISATO che il legale rappresentante della ditta FIORINI MAURIZIO STEFANO con sede in Civate Al Piano (BG), si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH,

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 70 del 22/12/2025, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario anni 2026-2028 e la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione anni 2026 e 2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 23/12/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2026, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24/02/2026, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2026, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 24 febbraio 2026 di riaccertamento residui:

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. 209/2024 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.';

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE l'estensione di importo del subappalto relativo all'esecuzione di "OPERE DA MARMISTA" nell'ambito del progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 - programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - Pinqua - ID28 – INT.497 – realizzazione della nuova scuola primaria in via Rinaldo Mantovano, CUP I61B21000310004, nei confronti della ditta FIORINI MAURIZIO STEFANO con sede in Civate Al Piano (BG), (24050), via San Martino n.4/A, C.F. FRNMZS79L21B157C e P.IVA: 02255790988, autorizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 2826 del 31/10/2025, citata nelle premesse, da Euro 6.000,00 a Euro 7.600,00, di cui Euro 228,00 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA di legge;

DI DARE ATTO, altresì, che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;
- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:
 - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
 - B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
 - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008);
 - D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
 - E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

DI COMUNICARE il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

Mastromarino Carmine / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente